DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 1166]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/302/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

(1) considerando che la decisione 1999/301/CE [3] prevede la sospensione, con effetto a decorrere dal 15 giugno 1999, delle importazioni di carni bovine fresche, comprese le frattaglie, destinate al consumo umano e provenienti o originarie degli Stati Uniti d'America; che è necessario nel frattempo che le carni bovine fresche importate dagli Stati Uniti d'America, comprese le frattaglie, non contengano residui di ormoni promotori della crescita;

(2) considerando che, in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 90/675/CEE, la riduzione di frequenza dei controlli materiali su taluni prodotti provenienti da paesi terzi è fissata nell'allegato della decisione 94/360/CE [4] della Commissione; che in carni bovine fresche, frattaglie comprese, diverse dalle carni di bisonte, frattaglie comprese, in provenienza dagli Stati Uniti d'America si è rilevata la presenza di alcuni ormoni xenobiotici promotori della crescita e si sono riscontrati livelli elevati di residui di ormoni naturali; che è quindi necessario rafforzare i controlli armonizzati su tali carni;

(3) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 della decisione 94/360/CEE è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 1* bis

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, il livello e l'organizzazione dei controlli materiali che ciascuno Stato membro deve effettuare, all'entrata nel proprio territorio presso i posti frontalieri d'ispezione o di transito, sulle partite di carni fresche bovine, frattaglie comprese, diverse dalle carni di bisonte, frattaglie comprese, provenienti od originarie degli Stati Uniti d'America sono stabiliti come segue:

— la frequenza dei controlli materiali è portata al 100 %;

— da ogni partita vengono prelevati due campioni ufficiali per individuare l'eventuale presenza di residui di ciascuno dei seguenti ormoni xenobiotici: acetato di melengestrolo, trenbolone e zeranolo, nonché di livelli anormalmente elevati di residui degli ormoni naturali 17 beta estradiolo, progesterone e testosterone;

— i campioni sono tratti secondo quanto disposto ai punti 2.6, 2.7 e 2.9 dell'allegato della decisione 98/179/CE della Commissione [5];

— i campioni sono inviati ad uno dei laboratori elencati nell'allegato della presente decisione, per l'esecuzione degli esami di laboratorio.

2. Gli Stati membri autorizzano l'entrata nel proprio territorio e l'inoltro verso un altro Stato membro delle suddette carni bovine fresche, frattaglie comprese, soltanto se i risultati degli esami e delle analisi di cui al paragrafo 1 sono favorevoli.

[1] GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] Vedi pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.
[5] GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31.

3. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario.»

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1 sono riesaminate in base alle informazioni sull'evoluzione della situazione e alle garanzie fornite dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

ALLEGATO

ELENCO DEI LABORATORI

1. Rijksinstitut voor Volksgezondheid en Milieu
EU Community Reference Laboratory,
(Antoine van Leewenhoekklaan 9)
PO Box 1, 3720 BA Bilthoven,
The Netherlands

Direttore del LCR e persona da contattare: Dr. Rainer W. Stephany
Telefono: +31 30 274 26 13
Fax: +31 30 274 44 03
E-mail: crl.aro@rivm.nl o rainer.stephany@rivm.nl

2. Laboratoire des dosages hormonaux
Laboratoire national de référence
École nationale véterinaire de Nantes,
BP 50707
44307 NANTES CEDEX 3
(FRANCE)

Direttore del LNR e persona da contattare: Dr. François André
Telefono: +33 240 68 77 66
Fax: +33 240 68 78 78
E-mail: andre@vet-nantes.fr

3. Qualsiasi laboratorio di un altro Stato membro che esegua analisi di controllo per diluizione isotopica e cromatografia gassosa in linea e/o spettrometria di massa e cromatografia in fase liquida nel quadro della procedura di assicurazione della qualità secondo la norma EN45001, nonché analisi di conferma per spettrometria di massa nel quadro della procedura di assicurazione della qualità secondo la norma EN45001.